



Ambito Alcol

Aprile 2024

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

Versione 1.2

I capitolati d'oneri sono disposizioni d'esecuzione della legislazione sull'alcol e dei disposti federali della Confederazione non concernenti l'ambito dell'alcol; essi sono parte integrante della concessione.

Dai capitolati d'oneri non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

Elenco delle abbreviazioni e dei termini

Abbreviazione / termine	Significato
% vol.	Percentuale del volume
alco-dec	Piattaforma e-Gov per la dichiarazione digitale dei dati sull'alcol
Bevande spiritose	Bevande contenenti etanolo ottenuto per distillazione o altri procedimenti tecnici; ai fini del presente capitolato d'oneri, per "bevande spiritose" si intende anche l'etanolo puro o diluito destinato al consumo umano
Periodo d'intervento	Periodo durante il quale gli organi di controllo dell'UDSC possono verificare le produzioni (fino alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene dichiarata la produzione)
UDSC	Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC Ambito Alcol Route de la Mandchourie 25 2800 Delémont www.bazg.admin.ch E-mail: alkohol@bazg.admin.ch

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

Indice

0	Adeguamenti.....	4
1	In generale	4
1.1	Basi legali	4
1.2	Apparecchi per distillare e locali	4
1.3	Ubicazione e cambiamento dell'ubicazione	5
1.4	Obbligo di comunicare la distillazione ambulante	5
1.5	Acquisto, vendita, installazione e modifiche	5
1.6	Altre utilizzazioni degli apparecchi per distillare.....	5
1.7	Personale della distilleria	5
1.8	Utilizzo d'alco-dec.....	5
2	Materie prime	5
3	Produzione di bevande spiritose.....	6
3.1	Controllo dei dati personali delle produttrici e dei produttori	6
3.2	Presenza in consegna delle materie prime	6
3.2.1	Compilazione immediata di una domanda di autorizzazione di distillare in alco-dec (variante 1)	6
3.2.2	Presenza in consegna delle materie prime mediante apposito bollettino di ricevuta con successiva registrazione in alco-dec (variante 2)	7
3.3	Indicazioni apposte sui recipienti contenenti le materie prime	7
3.4	Autorizzazione di distillare.....	7
4	Imposizione.....	8
4.1	Determinazione del tenore alcolico.....	8
4.2	Determinazione della quantità di bevande spiritose prodotte	8
4.3	Dichiarazione di bevande spiritose prodotte per piccole produttrici e piccoli produttori come pure per agricoltrici e agricoltori	8
4.4	Dichiarazione di bevande spiritose prodotte per produttrici e produttori professionali, compresi agricoltrici e agricoltori che soggiacciono al controllo professionale.....	9
4.4.1	Dichiarazione	9
4.4.2	Periodo d'intervento.....	9
4.5	Dichiarazione di produzione concernente la distillazione di materie prime con aggiunta di alcol o ridistillazione	9
5	Immagazzinamento e consegna della produzione al cliente.....	10
5.1	Identificazione dei recipienti	10
5.2	Consegna di bevande spiritose	10
6	Commercio e pubblicità di bevande spiritose	10
7	Mescita di bevande spiritose	10
8	Abrogazione ed entrata in vigore	10

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

0 Adeguamenti

Modifica / versione	Data	Capitolo	Cifra	Modifiche
1.2	Aprile 2024	Tutti	Tutti	Adeguamenti redazionali
		3	3.1	Controllo dei dati personali delle produttrici e dei produttori
		4	4.1	Possibilità di scelta degli strumenti di misurazione ammessi per la determinazione del tenore alcolico

1 In generale

Il presente capitolato d'oneri è destinato ai titolari di una concessione per la distillazione per conto di terzi (di seguito distillatrici e distillatori per conto di terzi) che distillano per terzi e che utilizzano la piattaforma elettronica per la dichiarazione dei dati relativi all'alcol alco-dec (di seguito alco-dec).

1.1 Basi legali

Fanno stato le seguenti prescrizioni e disposizioni.

- [Costituzione federale](#) (Cost.; RS 101), art. 105 e 131
- [Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool](#) (LAlc; RS 680)
- [Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane](#) (LD; RS 631.0)
- [Ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol](#) (OAlc; RS 680.11)
- [Ordinanza del 5 ottobre 2010 sulla determinazione del tenore alcolico](#) (OTAl; RS 941.210.2)
- [Istruzioni d'uso per l'applicazione alco-dec](#)
- [Direttiva: Procedura d'emergenza alco-dec](#)

1.2 Apparecchi per distillare e locali

Occorre osservare le seguenti disposizioni:

- Per la distillazione è consentito utilizzare unicamente gli apparecchi indicati nella concessione.
- Per l'impiego di impianti di demetilizzazione e aromatizzazione è necessaria un'autorizzazione supplementare.
- Gli apparecchi per distillare e i rispettivi mezzi ausiliari nonché i locali in cui essi sono tenuti devono soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione sulle derrate alimentari.
- Le prescrizioni federali, cantonali e comunali in materia di smaltimento dei rifiuti e protezione delle acque e dell'ambiente devono essere rispettate.
- Gli edifici e gli apparecchi per distillare nonché i luoghi di stazionamento delle distillerie ambulanti devono soddisfare le prescrizioni cantonali e comunali in materia di edilizia e di polizia del fuoco.

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

1.3 Ubicazione e cambiamento dell'ubicazione

È considerata sede della distilleria l'ubicazione principale degli apparecchi per distillare indicata nella concessione. I cambiamenti, anche di breve durata, dell'ubicazione vanno comunicati in anticipo per scritto (per posta o via e-mail) all'UDSC.

1.4 Obbligo di comunicare la distillazione ambulante

Prima di iniziare l'attività di distillazione, il titolare di una distilleria ambulante deve informare l'UDSC in forma scritta (per posta o via e-mail) sulla durata del periodo di distillazione e sul luogo della produzione.

1.5 Acquisto, vendita, installazione e modifiche

L'acquisto, la vendita, l'installazione, la trasformazione, l'aumento della capacità di produzione e la sostituzione degli apparecchi devono essere previamente autorizzati dall'UDSC.

1.6 Altre utilizzazioni degli apparecchi per distillare

L'utilizzazione degli apparecchi per distillare per scopi diversi dalla produzione usuale di bevande spiritose deve essere previamente autorizzata dall'UDSC. La domanda deve essere presentata in forma scritta (per posta o via e-mail) e indicare lo scopo, la durata dell'utilizzazione e il luogo della produzione.

1.7 Personale della distilleria

Oltre alle distillatrici e distillatori per conto di terzi, anche le persone impiegate da questi ultimi sono autorizzate a esercitare l'attività di distillazione. I dati personali di tutte le persone interessate devono essere comunicati, per tempo, in forma scritta (per posta o via e-mail) all'UDSC.

I committenti (produttrici e produttori) non sono autorizzati a esercitare attività di distillazione

L'UDSC può escludere dall'attività di distillazione le persone che sono state punite per infrazione grave o ripetuta alla legislazione sull'alcol o alla legislazione sulle derrate alimentari o che, per altri motivi, non sono idonee all'esercizio di tale attività.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono assicurarsi che le persone che lavorano nella distilleria rispettino le disposizioni e le prescrizioni della legislazione sull'alcol.

1.8 Utilizzo d'alco-dec

Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere effettuate solo via alco-dec.

Se per un problema tecnico alco-dec non funziona, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi si attengono alla procedura d'emergenza alco-dec (www.bazg.admin.ch/Alcol → Produzione indigena → [alco-dec](#)).

2 Materie prime

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi hanno il diritto di distillare le materie prime seguenti, a condizione che queste provengano esclusivamente dalla Svizzera:

mele e pere, loro sidri, cascami ed altri residui di queste materie, patate, barbabietole da zucchero.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi hanno anche il diritto di distillare le materie prime seguenti, provenienti sia dalla Svizzera che dall'estero:

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

ciliegie, susine, prugne e altra frutta a nocciolo nonché cascami di tale frutta; uva, vinacce di uva, feccia di vino, vino nonché loro residui e cascami; cotogne, radici di genziana, bacche e altre materie prime analoghe, cereali, verdure e melassa.

È vietato distillare lo zucchero o aggiungerlo alle materie prime destinate alla distillazione. La distillazione di materie prime diverse da quelle sopra menzionate è soggetta a un'autorizzazione da parte dall'UDSC.

3 Produzione di bevande spiritose

3.1 Controllo dei dati personali delle produttrici e dei produttori

Per poter compilare correttamente la domanda di autorizzazione di distillare (vedi cifre 3.2.1 e 3.2.2) e successivamente la dichiarazione di produzione (vedi cifra 4), le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono richiedere i dati personali delle produttrici e dei produttori prima di prendere in consegna le materie prime.

In particolare, devono controllare l'indirizzo. Eventuali modifiche devono essere inserite in alco-dec al momento dell'inserimento della domanda d'autorizzazione di distillare. Nel caso di una nuova produttrice o di un nuovo produttore, è necessario compilare i campi visualizzati dal sistema (cfr. "[Manuale d'uso dell'applicazione alco-dec](#)").

I dati relativi all'indirizzo delle produttrici e dei produttori sono altrettanto vincolanti di quelli relativi alla produzione

3.2 Presa in consegna delle materie prime

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi sono tenuti a controllare il tipo, la quantità, la qualità, lo stato e la composizione delle materie prime prima di prenderle in consegna. Se tutto è in ordine, le materie prime possono essere prese in consegna in due modi:

- compilazione immediata di una domanda di autorizzazione di distillare in alco-dec (variante 1)
- presa in consegna delle materie prime mediante apposito bollettino di ricevuta con successiva registrazione in alco-dec (variante 2)

3.2.1 Compilazione immediata di una domanda di autorizzazione di distillare in alco-dec (variante 1)

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono annunciare il genere e la quantità delle materie prime prese in consegna compilando immediatamente una domanda di autorizzazione di distillare in alco-dec alla rubrica «Produzione → Nuova domanda» e indicare uno dei tre tipi di distillazione predefiniti:

- **distillazione di materie prime** (distillazione di frutta o di altre materie prime fermentate, con o senza aggiunta di alcol)
- **ridistillazione** (distillazione di una miscela di alcol e piante per produrre una nuova bevanda alcolica [p. es. gin, assenzio, liquore alle erbe] o ripetizione della distillazione per migliorare la qualità)
- **recupero dell'alcol** (distillazione dei residui della produzione, p. es. delle piante, per estrarne il residuo di alcol)

La presa in consegna delle materie prime è confermata al momento del rilascio dell'autorizzazione di distillare (vedi cifra 3.4).

3.2.2 Presa in consegna delle materie prime mediante apposito bollettino di ricevuta con successiva registrazione in alco-dec (variante 2)

Dopo la presa in consegna delle materie prime, les distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono compilare immediatamente e interamente l'apposito bollettino di ricevuta, che permette di identificare il tipo e la quantità di materie prime nonché il proprietario. Nel bollettino di ricevuta occorre indicare in particolare il numero del cliente, il suo cognome, nome, indirizzo e numero di telefono, il genere e la quantità di materie prime da distillare.

Tutti i bollettini di ricevuta devono essere numerati progressivamente. Essi vanno conservati a livello centralizzato per cinque anni e presentati spontaneamente all'UDSC in caso di controllo.

Anche i bollettini di ricevuta annullati devono essere conservati. Il motivo dell'annullamento va indicato sul bollettino di ricevuta.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono compilare la domanda d'autorizzazione di distillare in alco-dec prima di poter iniziare a distillare. Per la stesura della domanda d'autorizzazione di distillare si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della cifra 3.2.1. In alco-dec, il numero del bollettino di ricevuta delle materie prime deve essere inserito nella colonna "N. dei recipienti". Il numero dell'autorizzazione di distillare alco-dec viene quindi inserito nel bollettino di ricevuta delle materie prime.

3.3 Indicazioni apposte sui recipienti contenenti le materie prime

Al momento della presa in consegna delle materie prime, sui recipienti contenenti le materie prime occorre indicare il numero dell'autorizzazione di distillare assegnato da alco-dec (variante 1) o il numero del bollettino di ricevuta (variante 2).

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi possono completare questa dicitura con altre indicazioni che ritengono utili (nome del cliente, genere di materie prime, numero dell'azienda ecc.). Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento informazioni all'UDSC in merito a ciascun recipiente immagazzinato.

3.4 Autorizzazione di distillare

La distillazione può iniziare unicamente dopo il rilascio della necessaria autorizzazione di distillare in alco-dec. In caso di autorizzazione di distillare rifiutata, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi possono rivolgersi all'UDSC.

Caso speciale di apparecchi per distillare ambulanti

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi, in possesso di un apparecchio per distillare ambulante, devono utilizzare l'apposito bollettino di ricevuta per la presa in consegna delle materie prime. Dopo aver debitamente compilato il bollettino di ricevuta, possono iniziare a distillare. Nel campo relativo alle osservazioni devono indicare la quantità di materie prime distillata nel giorno in questione. Ogni indicazione deve essere datata e firmata.

Le bevande spiritose prodotte devono essere dichiarate in alco-dec entro cinque giorni dalla fine della distillazione (autorizzazione di distillare e dichiarazione in un'unica operazione). A tal fine, devono procedere per analogia secondo la cifra 3.1.1.

La distillazione può essere effettuata unicamente durante il periodo autorizzato. Dopo la scadenza dell'autorizzazione, per l'eventuale quantità residua di materie prime è possibile presentare una nuova domanda di distillazione.

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

Prima di eseguire il mandato di distillazione, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono controllare genere, quantità, qualità, stato e composizione delle materie prime.

In caso di sospetta infrazione alla legislazione sull'alcol o se la resa delle materie prime sembra troppo elevata, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono informare immediatamente l'UDSC.

Durante il processo di distillazione, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono essere in grado di fornire, in qualsiasi momento, all'UDSC, informazioni sulla quantità di materie prime già distillate e sulla quantità di bevande spiritose ottenute.

4 Imposizione

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi sono responsabili della corretta dichiarazione della quantità e del tenore alcolico delle bevande spiritose prodotte.

4.1 Determinazione del tenore alcolico

La determinazione della gradazione alcolica volumetrica deve essere espressa in % vol. Per determinare il tenore alcolico delle bevande spiritose le distillatrici e i distillatori per conto di terzi sono liberi di scegliere gli strumenti di misurazione che ritengono più adatti.

Al fine di determinare il tenore alcolico ufficiale, l'UDSC impiega strumenti di misurazione calibrati secondo l'OTAL. In caso di differenze fanno stato i valori determinati ufficialmente.

4.2 Determinazione della quantità di bevande spiritose prodotte

Per determinare la quantità di bevande spiritose prodotte, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono utilizzare recipienti calibrati o tarati ufficialmente oppure bilance o contatori calibrati ufficialmente.

La quantità può essere determinata in chilogrammi o in litri. Nel primo caso (chilogrammi), i recipienti per la verifica devono essere tarati e misurati con una bilancia calibrata ufficialmente. Nel secondo caso (litri), le misurazioni devono essere effettuate in recipienti calibrati ufficialmente.

4.3 Dichiarazione di bevande spiritose prodotte per piccole produttrici e piccoli produttori come pure per agricoltrici e agricoltori

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono dichiarare la produzione non appena hanno finito il mandato di distillazione e la merce è pronta per la consegna alle produttrici e ai produttori. Essi registrano in alco-dec le quantità (litri) e il tipo di bevande spiritose che consegnano alle produttrici e ai produttori. Il tenore alcolico è espresso in percentuale del volume alla temperatura di riferimento di 20 °C.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono in seguito informare le produttrici e i produttori della fine della distillazione. Essi devono conservare per cinque anni, all'attenzione degli uffici di controllo dell'UDSC, una copia del bollettino di consegna per distillatrici e distillatori per conto di terzi creato da alco-dec. Tale bollettino deve essere firmato dalla distillatrice o dal distillatore per conto di terzi e dalla produttrice e dal produttore.

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

4.4 Dichiarazione di bevande spiritose prodotte per produttrici e produttori professionali, compresi agricoltrici e agricoltori che soggiacciono al controllo professionale

4.4.1 Dichiarazione

Se non convenuto diversamente con l'UDSC, le bevande spiritose prodotte devono essere immagazzinate separatamente, fino alla dichiarazione della produzione in alco-dec e fino al termine del periodo d'intervento, in recipienti calibrati o tarati ufficialmente.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono dichiarare la produzione immediatamente dopo la fine del processo di distillazione e prima di procedere a qualsiasi trasformazione dell'alcol ottenuto (riduzione del tenore alcolico, filtraggio ecc.). Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi sono responsabili della corretta dichiarazione della quantità e del tenore alcolico delle bevande spiritose prodotte (ciò vale anche per i prodotti di testa e di coda). Per ciascun recipiente misurato, essi registrano in alco-dec la quantità di alcol in chilogrammi o litri nonché il tenore alcolico e la temperatura indicata dall'alcolometro.

Per i prodotti di testa e di coda deve essere seguita la stessa procedura valida per la produzione, specificando se essi vengono conservati o distrutti. Se i prodotti non sono stati separati, occorre menzionarlo.

4.4.2 Periodo d'intervento

Le bevande spiritose possono lasciare il luogo di produzione o essere trasformate soltanto dopo il periodo d'intervento stampato dal sistema sul giustificativo di produzione (alle ore 17.00 del primo giorno lavorativo successivo alla dichiarazione di produzione). Anche i prodotti di testa e di coda possono essere distrutti unicamente dopo la scadenza del periodo d'intervento.

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono in seguito informare le produttrici e i produttori della fine della distillazione. Essi devono conservare per cinque anni, all'attenzione degli uffici di controllo dell'UDSC, una copia del bollettino di consegna per distillatrici e distillatori per conto di terzi creato da alco-dec, su cui figura la loro firma e quella della produttrice e produttore.

4.5 Dichiarazione di produzione concernente la distillazione di materie prime con aggiunta di alcol o ridistillazione

Se alle materie prime viene aggiunto dell'alcol, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi deducono la quantità di alcol che è stata aggiunta alla quantità di bevande spiritose misurata al termine della distillazione. In alco-dec essi registrano solamente la quantità residua di bevande spiritose da imporre o da registrare come entrata nella contabilità delle agricoltrici o degli agricoltori o delle gestrici o dei gestori del deposito fiscale. Nel campo relativo alle osservazioni inseriscono le indicazioni dettagliate come segue (esempio):

Osservazioni: distillazione di materie prime con aggiunta di alcol

<i>Bevande spiritose misurate al termine della distillazione</i>	<i>25 l al 48,75 % vol.</i>	<i>12,19 l al 100 %</i>
<i>./ alcol aggiunto</i>	<i>-6 l al 96,11 % vol.</i>	<i>-5,77 l al 100 %</i>
<i>Quantità residua da imporre / da registrare come entrata</i>		<i>6,42 l al 100 %</i>

Conservazione dei giustificativi

Se alle materie prime vengono aggiunte bevande spiritose o alcol, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono esigere dalla produttrice o dal produttore una copia della ricevuta indicante la provenienza dell'alcol aggiunto e devono conservarla insieme alla dichiarazione

Capitolato d'oneri per distillatrici e distillatori per conto di terzi che utilizzano alco-dec

di produzione. Lo stesso vale in caso di produzione di bevande spiritose tramite ridistillazione (assenzio, gin ecc.).

5 Immagazzinamento e consegna della produzione al cliente

5.1 Identificazione dei recipienti

Dopo la distillazione, le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono annotare sui recipienti contenenti le bevande spiritose il nome delle produttrici o dei produttori, il genere, la quantità e il tenore alcolico nonché il numero dell'autorizzazione di distillare e la data della distillazione.

5.2 Consegna di bevande spiritose

Le distillatrici e i distillatori per conto di terzi devono consegnare alle produttrici o ai produttori tutte le bevande spiritose prodotte per conto di questi ultimi. Essi possono disporre delle bevande spiritose solo dopo che ne è stata dichiarata la produzione.

6 Commercio e pubblicità di bevande spiritose

Il commercio e la pubblicità di bevande spiritose sono soggetti alle disposizioni della legislazione sull'alcol e alle leggi cantonali applicabili.

7 Mescita di bevande spiritose

La mescita di bevande spiritose non imposte o non dichiarate per l'imposizione è vietata.

8 Abrogazione ed entrata in vigore

Il presente capitolato d'oneri entra in vigore il 1° aprile 2024 e sostituisce la versione del 5 maggio 2021.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Ambito Alcol